

Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione

Conclusa a Ginevra il 17 giugno 1999

Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 2000²

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 giugno 2000

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001

(Stato 30 agosto 2010)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 1° giugno 1999 per la sua 87^a sessione;

considerando la necessità di adottare nuovi strumenti volti al divieto e all'abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro quale priorità nazionale e internazionale, segnatamente della cooperazione e dell'assistenza internazionali, in vista di completare la Convenzione³ e raccomandazione concernenti l'età minima di ammissione al lavoro, 1973, che restano tuttora strumenti fondamentali nel settore del lavoro dei fanciulli;

considerando che l'abolizione effettiva delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro esige un'azione comune immediata, che tenga conto dell'importanza dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a queste forme di lavoro i fanciulli interessati, assicurandone la riabilitazione e l'integrazione sociale, pur senza dimenticare i bisogni delle loro famiglie;

ricordando la risoluzione relativa all'abolizione del lavoro dei fanciulli adottata nel 1996 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 83^a sessione;

ricordando che il lavoro dei fanciulli è largamente causato dalla povertà e che, a lunga scadenza, la soluzione risiede in una crescita economica costante, che sfoci nel progresso sociale e in particolare nell'eliminazione della povertà e nell'educazione universale;

ricordando la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989⁴ dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

ricordando la dichiarazione dell'OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, adottati nel 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 86^a sessione;

RU 2003 927; FF 2000 277

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 9 mar. 2000 (RU 2003 926)

³ RS 0.822.723.8

⁴ RS 0.107

ricordando che alcune delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro sono coperte da altri strumenti internazionali, in particolare la Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio⁵, 1930, e la Convenzione complementare delle Nazioni Unite concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e di istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù⁶, 1956;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dei fanciulli, questione che è elencata al quarto punto dell'ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione internazionale,

addotta addì diciassette giugno millenovecentonovantanove, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.

Art. 1

Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere provvedimenti immediati ed efficaci per garantire il divieto e l'abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, e ciò con la massima urgenza.

Art. 2

Ai sensi della presente Convenzione il termine «fanciullo» si applica a tutte le persone minori di 18 anni.

Art. 3

Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro» comprende:

- a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, come la vendita e la tratta dei fanciulli, la servitù per debiti e il servaggio nonché il lavoro forzato od obbligatorio, compreso l'arruolamento forzato od obbligatorio dei fanciulli in vista di utilizzarli nei conflitti armati;
- b) l'impiego, il reclutamento o l'offerta di fanciulli a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
- c) l'impiego, il reclutamento o l'offerta di fanciulli in vista di attività illecite, segnatamente per la produzione e il traffico di stupefacenti, come definiti nelle convenzioni internazionali pertinenti;
- d) i lavori che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui vengono effettuati, possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei fanciulli.

⁵ RS 0.822.713.9

⁶ RS 0.311.371

Art. 4

1. I lavori descritti nell'articolo 3 lettera d) devono essere fissati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.
2. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve individuare i tipi di lavoro così fissati.
3. La lista dei tipi di lavoro compilata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo deve essere esaminata periodicamente e, se opportuno, riveduta in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Art. 5

Ciascun Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare o designare meccanismi appropriati per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6

1. Ciascun Membro deve elaborare e attuare programmi d'azione volti all'abolizione prioritaria delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro.
2. Questi programmi d'azione devono essere elaborati e attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, se opportuno, anche del parere di altre cerchie interessate.

Art. 7

1. Ciascun Membro deve prendere tutte le misure necessarie per garantire l'esecuzione effettiva e il rispetto delle disposizioni di questa Convenzione, anche mediante l'istituzione e l'applicazione di sanzioni penali, o, se necessario, di altre sanzioni.
2. Tenuto conto dell'importanza dell'educazione in vista dell'abolizione del lavoro dei fanciulli, ciascun Membro deve, entro una scadenza determinata, prendere provvedimenti efficaci per:
 - a) impedire l'assunzione dei fanciulli per quei lavori designati fra le forme più manifeste di sfruttamento;
 - b) prevedere un aiuto diretto e appropriato per sottrarre i fanciulli a queste forme di sfruttamento e assicurarne la riabilitazione e l'integrazione sociale;
 - c) garantire l'accesso all'istruzione di base gratuita e, quando ciò è possibile e utile, alla formazione professionale, a tutti i fanciulli sottratti allo sfruttamento sul lavoro;

- d) identificare i fanciulli particolarmente esposti a rischio e prendere contatto direttamente con loro;
 - e) tenere conto della specificità della condizione delle ragazze.
3. Ciascun Membro deve designare l'autorità competente incaricata dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 8

I Membri devono prendere misure adeguate di assistenza reciproca per attuare la presente Convenzione mediante la cooperazione e/o una maggiore assistenza internazionale, anche per mezzo di misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, ai programmi di eliminazione della povertà e di educazione universale.

Art. 9

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Art. 10

1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data della registrazione della sua ratifica.

Art. 11

1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 12

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e di ogni atto di denuncia comunicatigli dai Membri dell'Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatigli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 13

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945⁷, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutte gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 14

Ogniquale volta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Art. 15

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
 - a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 11 precedente, la disdetta immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;
 - b) a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per tutti i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione emendata.

Art. 16

I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

Campo d'applicazione il 30 agosto 2010⁸

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	7 aprile	2010 S	7 aprile	2011
Albania	2 agosto	2001	2 agosto	2002
Algeria	9 febbraio	2001	9 febbraio	2002
Angola	13 giugno	2001	13 giugno	2002
Antigua e Barbuda	16 settembre	2002	16 settembre	2003
Arabia Saudita	8 ottobre	2001	8 ottobre	2002
Argentina	5 febbraio	2001	5 febbraio	2002
Armenia	2 gennaio	2006	2 gennaio	2007
Australia	19 dicembre	2006	19 dicembre	2007
Austria	4 dicembre	2001	4 dicembre	2002
Azerbaijan	30 marzo	2004	30 marzo	2005
Bahamas	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Bahrein	23 marzo	2001	23 marzo	2002
Bangladesh	12 marzo	2001	12 marzo	2002
Barbados	23 ottobre	2000	23 ottobre	2001
Belarus	31 ottobre	2000	31 ottobre	2001
Belgio	8 maggio	2002	8 maggio	2003
Belize	6 marzo	2000	6 marzo	2001
Benin	6 novembre	2001	6 novembre	2002
Bolivia	6 giugno	2003	6 giugno	2004
Bosnia e Erzegovina	5 ottobre	2001	5 ottobre	2002
Botswana	3 gennaio	2000	3 gennaio	2001
Brasile	2 febbraio	2000	2 febbraio	2001
Brunei	9 giugno	2008	9 giugno	2009
Bulgaria	28 luglio	2000	28 luglio	2001
Burkina Faso	25 luglio	2001	25 luglio	2002
Burundi	11 giugno	2002	11 giugno	2003
Cambogia	14 marzo	2006	14 marzo	2007
Camerun	5 giugno	2002	5 giugno	2003
Canada	6 giugno	2000	6 giugno	2001
Capo Verde	23 ottobre	2001	23 ottobre	2002
Ceca, Repubblica	19 giugno	2001	19 giugno	2002
Ciad	6 novembre	2000	6 novembre	2001
Cile	17 luglio	2000	17 luglio	2001
Cina	8 agosto	2002	8 agosto	2003
Cipro	27 novembre	2000	27 novembre	2001

⁸ RU 2003 933, 2005 1781, 2006 4209 e 2010 4235.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>)

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Colombia	28 gennaio	2005	28 gennaio	2006
Comore	17 marzo	2004	17 marzo	2005
Congo (Brazzaville)	29 aprile	2002	29 aprile	2003
Congo (Kinshasa)	20 giugno	2001	20 giugno	2002
Corea (Sud)	29 marzo	2001	29 marzo	2002
Costa Rica	10 settembre	2001	10 settembre	2002
Côte d'Ivoire	7 febbraio	2003	7 febbraio	2004
Croazia	17 luglio	2001	17 luglio	2002
Danimarca ^a	14 agosto	2000	14 agosto	2001
Dominica	4 gennaio	2001	4 gennaio	2002
Dominicana, Repubblica	15 novembre	2000	15 novembre	2001
Ecuador	19 settembre	2000	19 settembre	2001
Egitto	6 maggio	2002	6 maggio	2003
El Salvador	12 ottobre	2000	12 ottobre	2001
Emirati Arabi Uniti	28 giugno	2001	28 giugno	2002
Estonia	24 settembre	2001	24 settembre	2002
Etiopia	2 settembre	2003	2 settembre	2004
Figi	17 aprile	2002	17 aprile	2003
Filippine	28 novembre	2000	28 novembre	2001
Finlandia	17 gennaio	2000	17 gennaio	2001
Francia	11 settembre	2001	11 settembre	2002
Gabon	28 marzo	2001	28 marzo	2002
Gambia	3 luglio	2001	3 luglio	2002
Georgia	24 luglio	2002	24 luglio	2003
Germania	18 aprile	2002	18 aprile	2003
Ghana	13 giugno	2000	13 giugno	2001
Giamaica	13 ottobre	2003	13 ottobre	2005
Giappone	18 giugno	2001	18 giugno	2002
Gibuti	28 febbraio	2005	28 febbraio	2006
Giordania	20 aprile	2000	20 aprile	2001
Grecia	6 novembre	2001	6 novembre	2002
Grenada	14 maggio	2003	14 maggio	2004
Guatemala	11 ottobre	2001	11 ottobre	2002
Guinea	6 giugno	2003	6 giugno	2004
Guinea equatoriale	13 agosto	2001	13 agosto	2002
Guinea-Bissau	26 agosto	2008	26 agosto	2009
Guyana	15 gennaio	2001	15 gennaio	2002
Haiti	19 luglio	2007	19 luglio	2008
Honduras	25 ottobre	2001	25 ottobre	2002
Indonesia	28 marzo	2000	28 marzo	2001
Iran	8 maggio	2002	8 maggio	2003

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Iraq	9 luglio	2001	9 luglio	2002
Irlanda	20 dicembre	1999	20 dicembre	2000
Islanda	29 maggio	2000	29 maggio	2001
Israele	15 marzo	2005	15 marzo	2006
Italia	7 giugno	2000	7 giugno	2001
Kazakistan	26 febbraio	2003	26 febbraio	2004
Kenya	7 maggio	2001	7 maggio	2002
Kirghizistan	11 maggio	2004	11 maggio	2005
Kiribati	17 giugno	2009	17 giugno	2010
Kuwait	15 agosto	2000	15 agosto	2001
Laos	13 giugno	2005	13 giugno	2006
Lesotho	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Lettonia	2 giugno	2006	2 giugno	2007
Libano	11 settembre	2001	11 settembre	2002
Liberia	2 giugno	2003	2 giugno	2004
Libia	4 ottobre	2000	4 ottobre	2001
Lituania	29 settembre	2003	29 settembre	2004
Lussemburgo	21 marzo	2001	21 marzo	2002
Macedonia	30 maggio	2002	30 maggio	2003
Madagascar	4 ottobre	2001	4 ottobre	2002
Malawi	19 novembre	1999	19 novembre	2000
Malaysia	10 novembre	2000	10 novembre	2001
Mali	14 luglio	2000	14 luglio	2001
Malta	15 giugno	2001	15 giugno	2002
Marocco	26 gennaio	2001	26 gennaio	2002
Mauritania	3 dicembre	2001	3 dicembre	2002
Maurizio	8 giugno	2000	8 giugno	2001
Messico	30 giugno	2000	30 giugno	2001
Moldova	14 giugno	2002	14 giugno	2003
Mongolia	26 febbraio	2001	26 febbraio	2002
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	16 giugno	2003	16 giugno	2004
Namibia	15 novembre	2000	15 novembre	2001
Nepal	3 gennaio	2002	3 gennaio	2003
Nicaragua	6 novembre	2000	6 novembre	2001
Niger	23 ottobre	2000	23 ottobre	2001
Nigeria	2 ottobre	2002	2 ottobre	2003
Norvegia	21 dicembre	2000	21 dicembre	2001
Nuova Zelanda	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Oman	11 giugno	2001	11 giugno	2002
Paesi Bassi	14 febbraio	2002	14 febbraio	2003
Pakistan	11 ottobre	2001	11 ottobre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Panama	31 ottobre	2000	31 ottobre	2001
Papua Nuova Guinea	2 giugno	2000	2 giugno	2001
Paraguay	7 marzo	2001	7 marzo	2002
Perù	10 gennaio	2002	10 gennaio	2003
Polonia	9 agosto	2002	9 agosto	2003
Portogallo	15 giugno	2000	15 giugno	2001
Qatar	30 maggio	2000	30 maggio	2001
Regno Unito	22 marzo	2000	22 marzo	2001
Guernese y ^b	15 ottobre	2001	15 ottobre	2001
Rep. Centrafricana	28 giugno	2000	28 giugno	2001
Romania	13 dicembre	2000	13 dicembre	2001
Ruanda	23 maggio	2000	23 maggio	2001
Russia	25 marzo	2003	25 marzo	2004
Saint Kitts e Nevis	12 ottobre	2000	12 ottobre	2001
Saint Lucia	6 dicembre	2000	6 dicembre	2001
Saint Vincent e Grenadine	4 dicembre	2001	4 dicembre	2002
Samoa	30 giugno	2008	30 giugno	2009
San Marino	15 marzo	2000	15 marzo	2001
São Tomé e Príncipe	4 maggio	2005	4 maggio	2006
Seicelle	28 settembre	1999	19 novembre	2000
Senegal	1° giugno	2000	1° giugno	2001
Serbia	10 luglio	2003	10 luglio	2004
Singapore	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Siria	22 maggio	2003	22 maggio	2004
Slovacchia	20 dicembre	1999	20 dicembre	2000
Slovenia	8 maggio	2001	8 maggio	2002
Spagna	2 aprile	2001	2 aprile	2002
Sri Lanka	1° marzo	2001	1° marzo	2002
Stati Uniti*	2 dicembre	1999	2 dicembre	2000
Sudafrica	7 giugno	2000	7 giugno	2001
Sudan	7 marzo	2003	7 marzo	2004
Suriname	12 aprile	2006	12 aprile	2007
Svezia	13 giugno	2001	13 giugno	2002
Svizzera	28 giugno	2000	28 giugno	2001
Swaziland	23 ottobre	2002	23 ottobre	2003
Tagikistan	8 giugno	2005	8 giugno	2006
Tanzania	12 settembre	2001	12 settembre	2002
Thailandia	16 febbraio	2001	16 febbraio	2002
Timor-Leste	16 giugno	2009	16 giugno	2010
Togo	19 settembre	2000	19 settembre	2001
Trinidad e Tobago	23 aprile	2003	23 aprile	2004

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Tunisia	28 febbraio	2000	28 febbraio	2001
Turchia	2 agosto	2001	2 agosto	2002
Ucraina	14 dicembre	2000	14 dicembre	2001
Uganda	21 giugno	2001	21 giugno	2002
Ungheria	20 aprile	2000	20 aprile	2001
Uruguay	3 agosto	2001	3 agosto	2002
Uzbekistan	24 giugno	2008	24 giugno	2009
Vanuatu	28 agosto	2006	28 agosto	2007
Venezuela	8 giugno	2005	8 giugno	2006
Vietnam	19 dicembre	2000	19 dicembre	2001
Yemen	15 giugno	2000	15 giugno	2001
Zambia	10 dicembre	2001	10 dicembre	2002
Zimbabwe	11 dicembre	2000	11 dicembre	2001

* Comunicazione, vedi qui appresso.

^a Non si applica alle Isole Faerøer né alla Groenlandia.

^b S'applica senza modifiche a Guernesey (ad eccezione di «Bailiwick» di Guernesey, la cui autorità si estende alle isole di Aurigny e Sercq).

Comunicazione

Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione (n. 182) concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999, formulando le considerazioni (understandings) seguenti:

- 1) Fanciulli che lavorano nelle aziende agricole: gli Stati Uniti considerano che l'articolo 3 d) della Convenzione n. 182 non copra le situazioni in cui un fanciullo è impiegato da un genitore o da una persona che detiene l'autorità parentale su di lui in un'azienda agricola che appartiene a questo genitore o a questa persona o che è da essi condotta, né modifichi o dia motivo per modificare le disposizioni sull'impiego nel settore agricolo o qualsiasi altra disposizione della legge sulle norme di lavoro eque.
- 2) Istruzione di base: gli Stati Uniti ritengono che con l'espressione «istruzione di base» che figura all'articolo 7 della Convenzione n. 182 si intenda un'istruzione primaria più un anno, cioè otto o nove anni di scolarità, calcolata in funzione del programma di studi e non dell'età.

Prima di registrare questa ratifica, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ha indirizzato al Governo degli Stati Uniti una comunicazione datata 9 febbraio 2000, del tenore seguente:

Ho preso nota che lo strumento indica che l'autorizzazione della ratifica è subordinata a due considerazioni che espongono l'interpretazione del Governo in merito a talune disposizioni della Convenzione. In quanto depo-

sitario ho l'autorità di accettare la ratifica in queste circostanze, nella misura in cui tali considerazioni chiarificano o precisano il senso della Convenzione in merito alla legislazione o alla pratica nazionali o si riferiscono a una questione accessoria che concerne l'applicazione della Convenzione a livello nazionale, e non hanno l'obiettivo di apportare una riserva che modifica o limita gli obblighi internazionali del Paese.

La prima considerazione indica che l'articolo 3 d) della Convenzione «non copre le situazioni in cui un fanciullo è impiegato da un genitore o da una persona che detiene l'autorità parentale su di lui in un'azienda agricola che appartiene a questo genitore o a questa persona o che è da essi condotta». L'articolo 3 d) della Convenzione dispone che «i lavori che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui vengono effettuati, possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei fanciulli» devono essere inclusi tra «le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro» ai sensi della Convenzione. Dal punto di vista dell'Ufficio, tale disposizione in sé non comprende né esclude nessun settore specifico di attività economico o genere specifico di impresa. Tale disposizione non deve inoltre essere letta separatamente dall'articolo 4 paragrafo 1, secondo cui i lavori in questione, inclusa la maniera in cui il lavoro è svolto, devono essere stabiliti dal Membro che ratifica la Convenzione alle condizioni previste in tale paragrafo. In queste circostanze può essere realizzato l'obiettivo della prima considerazione.

Di conseguenza concludo che il Governo degli Stati Uniti non ha l'intenzione di vincolare la sua ratifica della Convenzione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999, a nessuna riserva e ritengo avere l'autorità necessaria per registrare il strumento di ratifica summenzionato.

